



Avviso di costituzione dell'Albo dei collaboratori - consulenti, tecnici ed esperti - del GAL Kalat Scarl

Versione 7 marzo 2017

Articolo 1. Soggetto Promotore

Il Gruppo di Azione Locale Kalat Scarl, in seguito GAL Kalat, soggetto costituito per atto pubblico il 6 agosto 2009 da un partenariato pubblico-privato rappresentativo del territorio di riferimento, è una Società Consortile a responsabilità limitata, riconosciuta quale organismo intermedio in grado di elaborare e attuare una strategia integrata di sviluppo locale del territorio sotteso, per la realizzazione delle iniziative coerenti con le proprie finalità istituzionali e con gli obiettivi della Programmazione comunitaria, nazionale e regionale, anche con l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE).

La sede legale del GAL Kalat è in via Santa Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (Ct).

Il settore in cui opera è lo sviluppo del territorio dei Comuni di Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, e del Comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

La finalità viene perseguita mediante la prosecuzione e il consolidamento delle politiche attuate sul territorio con le precedenti iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), con particolare riferimento a quelle cofinanziate nell'ambito della politica comunitaria di sostegno allo sviluppo rurale, denominate «Leader», promuovendo azioni integrate elaborate ed attuate nell'ambito di partenariati attivi a livello locale, anche in cooperazione con partenariati nazionali e transnazionali, con il sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei, nazionali, regionali e locali.

Articolo 2. Finalità dell'Avviso

Il GAL Kalat, per la realizzazione delle iniziative coerenti con le proprie finalità istituzionali e con gli obiettivi della Programmazione comunitaria, nazionale e regionale per l'attuazione di politiche di sviluppo locale di tipo partecipativo, nonché per conferire efficienza ed efficacia alla Pianificazione locale messa in atto, con il presente avviso intende procedere alla costituzione dell'Albo dei collaboratori - consulenti, tecnici ed esperti, alla luce delle modifiche del Regolamento interno approvate con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2017, con riferimento alle procedure selettive per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma del GAL medesimo.

A decorrere dalla pubblicazione del presente avviso la «Short list di consulenti, tecnici ed esperti del GAL Kalat», costituita nel 2011 per l'utilizzo dei fondi strutturali nel periodo 2007-2013 è da intendersi, pertanto, decaduta.

Articolo 3. Disciplina dell'Albo dei collaboratori del GAL

L'iscrizione all'Albo dei collaboratori è di norma obbligatoria per la partecipazione alle procedure selettive per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma del GAL. Nel caso in cui il GAL, in relazione al numero di iscritti

all'Albo per area tematiche e livelli di competenza rispetto ai profili da selezionare, dovesse ravvisarne la necessità, si riserva il diritto di procedere ad avvisi di selezione aperti alla partecipazione anche di soggetti non iscritti all'Albo. In tal caso i soggetti interessati dovranno comunque procedere alla relativa iscrizione.

L'iscrizione all'Albo dei collaboratori è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7 e non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale, né alla predisposizione di graduatorie né di attribuzione di punteggi, pertanto non comporta alcun diritto, in favore dell'istante o dell'iscritto, ad ottenere incarichi.

L'iscrizione all'Albo comporta, da parte dell'istante, l'accettazione, senza riserva alcuna, delle procedure di selezione utilizzate dal GAL, così come disciplinate dal Regolamento interno vigente per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi, dal presente avviso e dagli Avvisi di selezione, nonché di tutte le norme e procedure che regolano le attività oggetto dell'incarico da conferire.

Articolo 4. Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione all'Albo dei collaboratori del GAL Kalat presentando:

- domanda redatta in conformità allo schema di cui all'allegato A del presente Avviso, con l'indicazione di un **massimo di due aree tematiche e di sei ambiti** di competenza fra quelli elencati al successivo art. 8, debitamente sottoscritta;
- *curriculum vitae et studiorum* in formato europeo, aggiornato, debitamente sottoscritto;
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Tale documentazione deve essere trasmessa, in busta chiusa, al seguente indirizzo: **GAL Kalat Scarl, via Santa Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (Ct)**, ovvero inviata in formato elettronico all'indirizzo PEC galkalat@pec.it.

Sulla busta chiusa, ovvero nel messaggio PEC, **pena l'esclusione**, deve essere indicato:

- Oggetto: «Avviso di costituzione dell'Albo dei collaboratori - consulenti, tecnici ed esperti - del GAL Kalat»;
- Mittente;
- Aree di competenza per le quali si presenta la candidatura.

La domanda può essere inviata esclusivamente tramite raccomandata AR o Posta Elettronica Certificata (PEC). **Qualora si opti per l'invio in formato elettronico questo può essere effettuato esclusivamente da mittenti titolari di PEC.**

La domanda, se trasmessa in forma cartacea deve pervenire anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: info@galkalat.it.

L'invio della documentazione in formato elettronico all'indirizzo info@galkalat.it non è sostitutivo di quello cartaceo o a mezzo PEC, pertanto le istanze pervenute solo a all'indirizzo info@galkalat.it non verranno prese in considerazione.

La domanda inviata a mezzo posta elettronica deve essere in formato PDF o JPEG, di dimensione complessiva inferiore a 6 MB.

Articolo 5. Termine di presentazione e validità dell'iscrizione

Non è previsto alcun termine di scadenza per l'iscrizione che, pertanto, può essere effettuata in ogni momento dell'anno.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, il GAL trasmetterà al candidato, tramite PEC, ovvero a mezzo posta elettronica qualora il candidato non sia provvisto di PEC, la conferma dell'avvenuta iscrizione all'Albo dei collaboratori del GAL, con l'indicazione del livello di esperienza professionale attribuito alla candidatura, ovvero la richiesta di ulteriori integrazioni ai fini della regolarizzazione della candidatura.

La validità della candidatura decorre dalla comunicazione del GAL di avvenuta iscrizione e fino ad ulteriore avviso di aggiornamento dell'Albo dei collaboratori del GAL, conseguente ad eventuali modifiche del Regolamento interno dello stesso relative alle modalità di selezione del personale, o per disposizione dell'Organo di Amministrazione del GAL.

Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare al GAL, con le medesime modalità previste all'art. 4 per la prima iscrizione, ogni variazione anagrafica ed eventuali cambi dei contatti indicati (residenza, domicilio postale e PEC), la mancata osservanza di tale obbligo solleva il GAL da ogni conseguenza derivante dalla mancata ricezione delle comunicazioni all'iscritto.

Gli iscritti possono richiedere, con le medesime modalità previste all'art. 4 per la prima iscrizione, l'aggiornamento dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione.

Il GAL Kalat si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.

L'iscrizione all'Albo non fa maturare in nessun caso diritti, pretese e aspettative da parte degli iscritti in ordine all'affidamento dell'incarico. Non sussiste, pertanto, l'obbligo di chiamata nei confronti di ciascun iscritto.

L'inserimento nell'Albo è compatibile con l'iscrizione in altri elenchi di esperti delle PP.AA. ed Enti Pubblici o Privati.

Articolo 6. Attribuzione del livello di esperienza professionale

Il livello professionale sarà attribuito ad insindacabile giudizio del GAL sulla base di quanto dichiarato dal candidato nell'istanza di iscrizione e nel curriculum, tenendo conto dell'esperienza tecnico-professionale maturata dal candidato nelle aree di competenza prescelte ed i livelli di competenza, come di seguito articolati:

a. esperti senior

- Docenti e ricercatori universitari con almeno 12 anni effettivi di esperienza nel corso dei quali abbiano acquisito almeno 5 anni di esperienza nelle aree di competenza prescelte, così come desumibili dalla documentazione prodotta all'atto della candidatura;
- Professionisti iscritti ad ordini o albi professionali, laureati e non, e consulenti, laureati e non, con almeno 12 anni effettivi di esperienza nelle aree di competenza prescelte, così come desumibili dalla documentazione prodotta all'atto della candidatura;
- Quadri dirigenziali e superiori, pubblici e privati, con almeno 10 anni effettivi di esperienza nelle aree di competenza prescelte, così come desumibili dalla documentazione prodotta all'atto della candidatura;

b. esperti medium

- Docenti e ricercatori universitari con almeno 6 anni effettivi di esperienza nel corso dei quali abbiano acquisito almeno 2 anni di esperienza nelle aree di competenza prescelte, così come desumibili dalla documentazione prodotta all'atto della candidatura;
- Professionisti iscritti ad ordini o albi professionali, laureati e non, e consulenti, laureati e non, con almeno 6 anni effettivi di esperienza nelle aree di competenza prescelte, così come desumibili dalla documentazione prodotta all'atto della candidatura;
- Quadri dirigenziali e superiori, pubblici e privati, con almeno 5 anni effettivi di esperienza nelle aree di competenza prescelte, così come desumibili dalla documentazione prodotta all'atto della candidatura;
- Soggetti che operano nel campo dell'arte, della comunicazione, dei mestieri artigianali dell'attività informatica o a supporto dell'attività di ricerca con almeno 6 anni effettivi di esperienza nelle aree di competenza prescelte, così come desumibili dalla documentazione prodotta all'atto della candidatura;

c. esperti junior

- Ricercatori universitari con almeno 2 anni effettivi di esperienza nel corso dei quali abbiano acquisito almeno 1 anno di esperienza nelle aree di competenza prescelte, così come desumibili dalla documentazione prodotta all'atto della candidatura;
- Professionisti iscritti ad ordini o albi professionali, laureati e non, e consulenti, laureati e non, con almeno 3 anni effettivi di esperienza nelle aree di competenza prescelte, così come desumibili dalla documentazione prodotta all'atto della candidatura;
- Funzionari pubblici e privati, con almeno 3 anni effettivi di esperienza nelle aree di competenza prescelte, così come desumibili dalla documentazione prodotta all'atto della candidatura;
- Soggetti che operano nel campo dell'arte, della comunicazione, dei mestieri artigianali dell'attività informatica o a supporto dell'attività di ricerca con almeno 3 anni effettivi di esperienza nelle aree di competenza prescelte, così come desumibili dalla documentazione prodotta all'atto della candidatura.

Articolo 7. Requisiti per l'iscrizione all'albo

Ai fini dell'iscrizione all'Albo i candidati dovranno dimostrare, mediante autocertificazione corredata da fotocopia del documento d'identità, il possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

Requisiti di carattere generale

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini dell'Unione Europea non italiani, la dichiarazione relativa al presente requisito è sostituita dalle corrispondenti dichiarazioni previste dall'ordinamento dello Stato di appartenenza;
- perfetta padronanza della lingua italiana;
- assenza di condanne penali o di provvedimento in applicazione di misure di prevenzione o iscritti al casellario giudiziale;
- non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una pubblica amministrazione o presso il GAL a causa di persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere decaduto dall'incarico stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

Requisiti di carattere specifico

- possesso di diploma di laurea conseguito col vecchio ordinamento ovvero diploma di laurea triennale;
- esperienza documentabile della durata minima corrispondente al profilo prescelto di cui all'art. 6 precedente, con riferimento all'area tematica prescelta fra quelle di cui al successivo art. 8.

Si prescinde dal possesso di diploma di laurea nel caso in cui l'iscrizione sia richiesta da dirigenti pubblici o privati, da professionisti iscritti ad ordini o albi professionali, da soggetti che operano nel campo dell'arte, della comunicazione, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica, fermo restando il requisito della maturata esperienza nelle aree di competenza prescelte. Si prescinde altresì dal requisito di cui sopra nel caso di consulenti e funzionari pubblici o privati con almeno 15 anni di esperienza nelle aree di competenza prescelte, per il livello senior, con almeno 9 anni di esperienza nelle aree di competenza prescelte, per il livello medium, con almeno 6 anni di esperienza nelle aree di competenza prescelte, per il livello junior.

Articolo 8. Aree tematiche e ambiti specifici di competenza

I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in una o più delle seguenti aree tematiche e ambiti specifici:

- A. Area programmazione e sorveglianza degli Strumenti di sviluppo locale
 - A1. Programmazione e pianificazione strategica
 - A2. Governance degli strumenti di sviluppo
 - A3. Monitoraggio
 - A4. Valutazione delle politiche e delle performance

A5. Controllo strategico e di gestione

B. Area attuazione degli strumenti di sviluppo locale

- B1. Appalti pubblici
- B2. Concessione finanziamenti
- B3. Ingegneria finanziaria
- B4. Gestione tecnico-amministrativa (istruttoria, controllo)
- B5. Marketing territoriale
- B6. Rendicontazione finanziaria, amministrativa, contabile e tecnica
- B7. Sistemi di qualità

C. Cooperazione e internazionalizzazione

- C1. Programmazione e/o pianificazione strategica di strumenti per la cooperazione e/o l'internazionalizzazione di sistemi produttivi locali
- C2. Governance di strumenti di cooperazione e/o internazionalizzazione di sistemi produttivi locali
- C3. Cooperazione territoriale europea ed extraeuropea

D. Area informazione e comunicazione

- D1. Comunicazione istituzionale
- D2. Informazione, comunicazione e animazione territoriale partecipata;
- D3. Comunicazione integrata
- D4. Grafica e arti visive
- D5. Multimedia e nuovi media

E. Formazione

- E1. Analisi fabbisogni formativi
- E2. Progettazione formativa
- E3. Metodi e strumenti per la formazione

F. Altre competenze specialistiche

- F1. Consulenza legale
- F2. Consulenza contabile, fiscale e del lavoro
- F3. Segreteria tecnico-amministrativa e gestione archivi
- F4. Altra consulenza tecnica specialistica degli esercenti una professione riconosciuta
- F5. Traduzione e interpretariato
- F6. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- F7. Sistemi informativi
- F8. Arti, mestieri e professioni non riconosciute

Il GAL Kalat si riserva di apportare modifiche alle aree tematiche come sopra determinate, dandone adeguata pubblicità nelle stesse forme previste per il presente avviso.

Articolo 9. Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio nel caso di:

- a). accertata grave inadempienza nell'espletamento dell'incarico conferito dal GAL Kalat o di altro incarico conferito dalla Pubblica Amministrazione
- b). accertata falsità delle dichiarazioni rese all'atto della presentazione della domanda o dell'accettazione dell'incarico;
- c). volontà espressa del candidato;
- d). mancata accettazione dell'incarico proposto dal GAL Kalat.

L'accertamento delle cause di cancellazione di cui ai punti a) e b) comporta l'inammissibilità permanente all'iscrizione all'Albo del GAL e l'esclusione permanente dal conferimento di incarichi da parte del GAL. I soggetti cancellati dall'Albo per le cause di cui ai punti c) e d) potranno ottenerne la reinscrizione presentando una nuova domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 4 non prima del termine di un anno dalla cancellazione.

Articolo 10. Conferimento dell'incarico

In conformità a quanto disciplinato dal Regolamento interno del GAL per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi, l'incarico potrà essere conferito in esito di apposito Avviso pubblico disciplinante i criteri e le modalità di selezione dei candidati, tenuto conto di quanto prescritto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili all'incarico da conferire.

L'incarico è conferito con provvedimento del legale rappresentante del GAL Kalat o persona all'uopo delegata ed è subordinato al rilascio, da parte dello stesso, di apposita dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità rispetto all'incarico da conferire.

La determinazione di conferire l'incarico è comunicata agli interessati tramite e-mail, con la quale i candidati selezionati sono chiamati a sottoscrivere con il GAL Kalat un contratto di diritto privato nei termini di legge disciplinante, fra l'altro, l'oggetto dell'incarico, le modalità specifiche di realizzazione e verifica della prestazione, il luogo di svolgimento, la durata e il compenso.

La definizione delle condizioni contrattuali sono commisurate ai profili professionali dei singoli collaboratori ed all'impegno richiesto per l'espletamento del loro incarico e definito conformemente alla normativa applicabile.

Non potranno in nessun caso essere conferiti incarichi a soggetti che si trovino in situazione di conflitto di interesse con il GAL o con i soggetti committenti/deleganti le attività del GAL.

Il conferimento dell'incarico è pubblicato nel sito web del GAL Kalat www.galkalat.it.

Articolo 11. Tutela della Privacy

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni si chiarisce che:

- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente alla composizione dell'Albo dei collaboratori del GAL Kalat per l'eventuale affidamento di incarico di collaborazione;
- il trattamento dei dati viene effettuato dal GAL Kalat nei limiti necessari a perseguire le finalità sopracitate, con modalità e strumenti idonei a garantire la riservatezza;
- i dati personali possono essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili, incaricati o dipendenti degli Enti coinvolti a vario titolo con l'incarico conferito.

La comunicazione dei dati è obbligatoria per l'inserimento nell'Albo e l'eventuale conferimento di incarichi. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nella lista.

Articolo 12. Responsabile del procedimento

L'ente titolare dell'adozione del presente avviso è la Società Consortile GAL Kalat a responsabilità limitata, via Santa Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (Ct). Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Foti, rappresentante legale del GAL Kalat.

Articolo 13. Norme di salvaguardia

Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative o giuridiche del GAL Kalat, dandone pubblicità nelle forme di cui al successivo art. 14, senza che i candidati che abbiano presentato istanza o già inseriti nell'Albo possano avanzare alcuna pretesa.

Articolo 14. Pubblicità ed informazione

Il presente avviso viene pubblicato nel sito web del GAL Kalat www.galkalat.it, nonché viene inviato all'Amministrazione regionale, per la pubblicazione nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 www.psr Sicilia.it/2014-2020/. Per informazioni inviare una e-mail a info@galkalat.it.

Il Presidente
Alessandra Foti

